



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 17
DEL 29 APRILE 2015



gara, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

7) Il Commissario Delegato conferisce mandato al responsabile Unico del Procedimento ing. Enrico Razzini, di sottoscrivere il relativo contratto di appalto dopo gli ulteriori accertamenti e verifiche di legge e previa acquisizione della necessaria certificazione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché di provvedere a tutti gli atti conseguenti e/o necessari e/o connessi, compresa la pubblicazione degli esiti dell'affidamento secondo le forme di legge, visti anche i poteri allo stesso attribuiti con il richiamato provvedimento del Commissario delegato n. 266 del 29 maggio 2014, finalizzati alla sollecita realizzazione dell'opera.

8) L'appalto rappresenta il primo stralcio funzionale del progetto definitivo "Collegamento stradale veloce fra l'Autostrada A4 (Casello di Palmanova) e l'area del Triangolo della Sedia in Comune di Manzano" il cui relativo impegno di spesa trova copertura nell'importo complessivo dell'opera completa ammesso a finanziamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed interamente disponibile, che ammonta complessivamente ad € 89.734.717,00, come risulta dalla nota della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori Pubblici (prot. n. 000030040/P dd. 21.11.2012); l'importo risulta coperto dai decreti di finanziamento di seguito elencati: PMT/849/Vs.2.9 d.d. 14.09.2006 per € 56.464.651,00, PMT/682/VS.2.9 d.d. 20.09.2007 per € 22.770.066,00 e PMT/5203/VS.2.9 d.d. 20.12.2012 per € 10.500.000,00 per un totale di € 89.734.717,00; inoltre, con nota U/6657 d.d. 24/02/2015, assunta al prot. commissariale al n. E/753 dd. 24/02/2015, la S.p.A. Autovie Venete - quale soggetto delegato dalla R.A.F.V.G. alla realizzazione dell'opera di cui trattasi - ha rilasciato il nulla osta alla prosecuzione dell'iter approvativo e realizzativo dell'opera in argomento, per quanto di competenza e limitatamente agli aspetti inerenti la copertura economica e la disponibilità finanziaria dell'intervento in oggetto.

SERRACCHIANI

15_17_1_DPR_1_291_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 9 aprile 2015, n. 291

Decreto di approvazione dell'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr. Km 89 + 000,00) - Villesse (progr. Km 106 + 150,00), con relativa suddivisione in sublotti - revisione del quadro economico dell'intervento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

VISTA l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, con cui è stato nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, procedendo a prorogare il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2014, con successivo ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2016, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015;

RILEVATO che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/08 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che, con Decreto n. 252 del 17 febbraio 2014, è stata nominata l'arch. Mariagrazia Santoro, quale Soggetto Attuatore, in virtù di quanto previsto dall'art 1, comma 3, dell'OPCM n. 3702/2008, attribuendo alla medesima il potere di "avviare e definire tutte le procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture" relative alle opere commissariali;

PRESO ATTO, altresì, che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/08, prevede che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;

CONSIDERATO che il Commissario delegato, con Decreto 30 dicembre 2009, n. 43, ha approvato il progetto definitivo dell'intervento "Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia - tratto Gonars (prog. km. 89+000) - Villesse (prog. km. 106+150)";

RILEVATO che il Commissario delegato ha indetto, in data 31 dicembre 2009, una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr. Km 89 + 000,00) - Villesse (progr. Km 106 + 150,00), in seguito definito anche "l'Opera";

ATTESO che a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, mediante appalto integrato ai sensi dell'allora vigente art. 140 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sono stati provvisoriamente aggiudicati alla CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, capogruppo mandataria dell'A.T.I. con C.C.C. - Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa, C.G.S. S.p.A. e Consorzio Stabile Grecale, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di che trattasi, come risulta dal verbale in data 19 luglio 2010 della Commissione di gara;

CONSIDERATO che in seguito all'aggiudicazione provvisoria della suddetta gara sono intervenute delle circostanze che hanno determinato la necessità di una parziale riconsiderazione dei citati lavori;

RILEVATO che la S.p.A. Autovie Venete, tenuta ad assolvere gli obblighi economici relativi ai lavori previsti dall'art. 1, comma 1, lett. a), della citata OPCM n. 3702/2008, ha avviato le procedure di aggiornamento del Piano Economico Finanziario, allegato alla Convenzione unica tra Anas ed Autovie, sottoscritta in data 7 novembre 2007, efficace a far data dall'8 giugno 2008, come confermato dall'Anas, con nota acquisita al protocollo Autovie E/40627, in data 6 ottobre 2008, conformemente all'Atto aggiuntivo d.d. 18 novembre 2009;

RITENUTO che costituisce un elemento che incide, in via sopravvenuta, sulla programmazione e realizzazione degli investimenti, in modo essenziale, il mancato adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio che la Concessionaria avrebbe dovuto ricevere entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo quanto descritto dall'art. 15 della Convenzione ed un meccanismo procedimentale stabilito dall'art. 18 della medesima intesa;

CONSIDERATO che è, altresì, di rilevante impatto sul bilancio della Concessionaria l'evidente riduzione dei volumi di traffico sull'asse autostradale di riferimento, intervenuta nel periodo 2010 - 2013, con particolare riguardo alle previsioni contenute nel menzionato Piano Economico-finanziario;

RILEVATO che le suddette circostanze hanno privato la S.p.A. Autovie Venete, a cui competono gli oneri economici delle opere emergenziali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'OPCM n. 3702/2008, di significative risorse, sulle quali la Concessionaria faceva affidamento per il futuro, rendendo necessaria un'ulteriore revisione della spesa delle opere afferenti alla realizzazione della 3^a corsia, tra cui quella aggiudicata;

CONSIDERATO che la soluzione dell'interferenza con le linee ferroviarie Cervignano - Udine e Udine - San Giorgio di Nogaro, prevista dal progetto definitivo approvato e sviluppata in virtù delle indicazioni rese da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è da considerarsi superata alla luce dei contenuti del sopravvenuto progetto preliminare della linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Venezia - Trieste, che comprende anche le due linee ferroviarie citate;

RILEVATO che le differenze tra i due progetti risultano significative e tali da rendere non più attuabili i lavori come previsti dal progetto definitivo a suo tempo approvato, nella tratta relativa al nodo di Palmanova (progr. Km 94 + 000,00) sino a Villesse (progr. Km 106 + 150,00);

RITENUTO che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, relativa al citato progetto preliminare, avviata il 23 dicembre 2010, è tuttora in corso e non possono escludersi ulteriori modifiche al progetto ferroviario, come testimonia anche la Delibera della Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1920 del 17 ottobre 2013, con l'effetto che attualmente non è possibile identificare con certezza l'organizzazione della rete ferroviaria e le caratteristiche tecniche delle relative linee a cui l'Opera, almeno in parte, dovrebbe adeguarsi;

CONSIDERATO che, inoltre, la complessa organizzazione del nodo di collegamento tra il nuovo casello di Palmanova e la viabilità ordinaria contenuta nel progetto approvato, che prevede un significativo

innalzamento del tracciato autostradale, è stata progettata tenendo conto del tracciato del Collegamento veloce tra l'Autostrada A4 e l'area del triangolo industriale della sedia di Manzano, nella configurazione allora in fase di progettazione;

RILEVATO che tale configurazione risulta, tuttavia, superata alla luce delle recenti Delibere della Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 518 del 21 marzo 2014 e n. 1535 del 7 agosto 2014, che hanno rinviato ad un successivo approfondimento l'individuazione di un nuovo tracciato alternativo che preveda la riqualificazione dell'esistente, talché i lavori così come previsti dal progetto definitivo, a suo tempo approvato, potrebbero non essere più congruenti con la nuova impostazione;

RIBADITO che il Commissario intende ottemperare a quanto previsto dall'OPCM n. 3702/2008, perdurando l'esigenza di avere a disposizione l'Opera;

CONSIDERATO che, tuttavia, ragioni di convenienza economica, lato sensu intese, quali la scelta di adottare diverse soluzioni tecniche, potenzialmente idonee a comportare un minor dispendio di risorse, e la sopravvenuta parziale incongruenza dei lavori programmati a suo tempo, a fronte del mutato scenario tecnico ed economico, nonché la nuova riconsiderazione dell'interesse pubblico ed il mutamento della situazione di fatto, evidenziano la legittimità della decisione di evitare una spesa non più congrua rispetto alla sua portata originaria, ai fini della soluzione dei problemi emergenziali, imponendo di rivedere le decisioni assunte riguardo l'Opera;

VISTO che la struttura commissariale ha individuato una possibile soluzione alternativa capace di coniugare la predetta esigenza con la necessità di tener conto delle sopravvenute e imprevedibili circostanze esposte in epigrafe;

RILEVATO, a tal proposito, che l'art. 4 dello schema di contratto e l'art. 7-bis del Capitolato speciale d'appalto - Norme generali, allegati agli atti di gara, prevedevano che "Nell'interesse dell'Amministrazione, e perduranti le condizioni di emergenza di cui al D.P.C.M. 11.07.2008, potrà essere richiesto all'Impresa di dare avvio al Progetto Esecutivo per fasi distinte successive, individuando sublotto funzionali. I progetti esecutivi di tali sublotto saranno oggetto di separate e consecutive approvazioni da parte dell'Amministrazione a seguito delle quali potrà essere dato l'immediato avvio dei corrispondenti lavori. Nel caso di redazione frazionata del Progetto Esecutivo, le tempistiche parziali riferibili a ciascun stralcio funzionale saranno concordate con l'Amministrazione";

EVIDENZIATO che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2016, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015, così come esposto in narrativa;

ATTESO che l'avvio immediato delle prestazioni contrattuali può essere limitato alla esecuzione di un unico "sublotto funzionale", quale parte di un'opera la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità, fruibilità, fattibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre parti, così richiedendo che ogni singolo sublotto abbia una sua autonomia e una sua specifica utilità;

RILEVATO che l'opportunità di procedere ad una divisione in sublotto della citata Opera, di cui è già stato approvato il progetto definitivo, è motivata sulla base di precise e obiettive esigenze da ultimo manifestatesi, comportando la revisione di scelte e decisioni già assunte nelle precedenti fasi progettuali;

RITENUTO che la decisione di frazionare l'intervento in una fase successiva allo svolgimento della gara è conforme ad una esplicita previsione contenuta nella lex specialis della procedura, anche in virtù delle deroghe di cui dispone il Commissario;

CONSIDERATO che la soluzione ipotizzata si è manifestata quando non si è ancora pervenuti alla fine della fase pubblicistica di scelta del contraente (il provvedimento di aggiudicazione definitiva), retta da poteri amministrativi attribuiti alla stazione appaltante e non è stata avviata la possibile successiva fase di stipula del contratto ed attuazione del rapporto negoziale, la quale ha carattere privatistico ed è quindi regolata da norme civilistiche;

EVIDENZIATO che nell'ambito degli atti di gara, il Commissario delegato, in ragione della necessità di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita, ha ritenuto indispensabile ricorrere alla deroga alle disposizioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) ed r) dell'Ordinanza 5 settembre, n. 3702, fatto salvo l'allora vigente art. 246 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., integralmente applicabile;

CONSIDERATO che tra le disposizioni a cui il Commissario delegato poteva derogare vi erano anche gli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ove sono dettati i tempi per l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria (con quella definitiva) e la sottoscrizione del contratto;

RILEVATO che l'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, con la Legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone, tra l'altro, che "Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c), per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere determinano la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto";

CONSIDERATO che il medesimo articolo 3 prevede, al comma 2, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è finanziato l' "Asse autostradale Trieste - Venezia";

RILEVATO che il Soggetto Attuatore e l'aggiudicatario provvisorio, in esito agli incontri tenutisi tra i rappresentanti delle Parti, hanno stabilito, sottoscrivendo apposito Verbale n. 1, in data 19 novembre 2014, di avviare un esame delle possibili soluzioni tecniche da perseguire al fine di verificare l'utilità che si poteva ipotizzare procedendo ad un frazionamento dell'esecuzione dell'Opera, in particolare, mediante l'individuazione di tre sublotti funzionali (e quindi autonomamente fruibili), da eseguire separatamente;

EVIDENZIATO che è stato prorogato, con appositi Verbali n. 2 e 3, sottoscritti in data 18 dicembre 2014 e 13 febbraio 2015, il termine per completare la suddetta verifica;

CONSIDERATO che le Parti, come rilevabile da apposito Verbale n. 4, sottoscritto in data 5 marzo 2015, sono addivenute alla conclusione che sussiste la praticabilità tecnica e giuridica della conclusione di un contratto che preveda l'esecuzione immediata della progettazione esecutiva e dei lavori di un solo sottolotto funzionale, relativo alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori di cui al tratto Gonars (progr. Km 89 + 000,00) - nodo di Palmanova (progr. Km 94 + 000,00), tratto non interessato dal progetto AV/AC e dal collegamento tra il nuovo casello di Palmanova e la viabilità ordinaria, identificando anche i relativi importi e concordando che la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del secondo e del terzo sottolotto saranno eseguite all'avverarsi - entro un determinato termine - di specifiche condizioni sospensive, come da pattuizioni stabilite nel citato Verbale n. 4, quantificando le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intera Opera;

EVIDENZIATO, in particolare, che si darà corso alla consegna della progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori del secondo e del terzo sottolotto funzionale, con apposito provvedimento della Stazione appaltante, esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere qualora non si avverino, anche ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163:

a. Il sottolotto - approvazione, entro il 31 dicembre 2016, del progetto preliminare Alta Velocità /Alta Capacità Venezia - Trieste o di atti aventi contenuto omologo, che possano consentire di non avere dubbi in merito alla fattibilità ed alla realizzazione dei lavori, previo consenso tra le parti sulle modifiche di adeguamento ai suddetti atti e su eventuali mutate esigenze della stazione appaltante;

b. III sottolotto - aumento del 20% (venti per cento) complessivo del traffico relativo ai veicoli pesanti, come qualificati nel Verbale n. 4 d.d. 5 marzo 2015, nel triennio 2015-2017, rispetto ai dati 2014, da registrare in virtù dei risultati riportati nei relativi bilanci della S.p.A. Autovie Venete, entro il 30 settembre 2018, salvo proroghe;

RILEVATO che l'Amministrazione, con apposita nota n. prot. U/1291, accettata dall'Appaltatore, con nota n. prot. E/1350, d.d. 7 aprile 2015, ha esplicitato che, in merito alla condizione sospensiva menzionata riguardo il secondo sottolotto, il consenso del Commissario delegato in merito alle riportate "eventuali mutate esigenze della stazione appaltante" deve intendersi espressamente subordinato:

1. alla fattibilità tecnica delle soluzioni ipotizzate nel citato progetto preliminare o nell'atto avente contenuto omologo;

2. alla verifica, alla scadenza del termine fissato, della sussistenza della relativa provvista finanziaria, indipendentemente dai conseguenti importi economici, in capo alla Stazione appaltante, previa acquisizione di un determinato provvedimento da parte della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;

ATTESO che l'accertamento del predetto carattere di funzionalità della suddivisione in sublotti, oltre a permettere di ottenere un risultato da subito utile per l'amministrazione aggiudicatrice, consente di perseguire una soluzione che si porrebbe anche maggiormente in linea con il rispetto di quei principi di efficienza ed economicità, necessari per legittimare l'azione della stazione appaltante, garantendo il possibile avvio dei lavori in tempi rapidi;

RICORDATO che il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 252 dd. 31.12.2009, sulla G.U.R.I. n. 3 dd. 11.01.2010, sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.fvg.it e www.commissarioterzacoscia.it, reso pubblico per estratto sui quotidiani "La Repubblica", "Messaggero Veneto", "Il Piccolo" e l'"Avvenire" in data 12.01.2010 ed esposto all'albo aziendale della S.p.A. Autovie Venete dal 04.01.2010 al 15.0.2010;

PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice, dopo aver verificato che sulla base di quanto stabilito dall'art. 86, comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nessuna delle offerte presentate è risultata anomala, ha approvato la graduatoria finale individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa in quella prodotta dalla CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, capogruppo mandataria dell'A.T.I. con C.C.C. - Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa, C.G.S. S.p.A. e Consorzio Stabile Grecale, con il punteggio totale di 81,55/100,00 e pervenendo quindi alla conseguente pronuncia di aggiudicazione provvisoria nei confronti del raggruppamento medesimo;

VISTO il Decreto d.d. 21 aprile 2009, n. 17, del Commissario delegato di attribuzione di funzioni al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini;

PRESO ATTO che con Nota Interna 132 dd 21.09.2010 il R.U.P. ha comunicato che sono state esperite positivamente le verifiche di cui all'art. 48, comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che alla spesa per la realizzazione di detti lavori, nei limiti di quanto esposto in epigrafe, farà fronte la S.p.A. Autovie Venete, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e

s.m.i. e di quanto previsto dalla citata Convenzione Unica;

RATIFICATO, altresì, l'operato del R.U.P. che, come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a), e comma 5, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, con la Legge 11 novembre 2014, n. 164, come recentemente modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192, ha provveduto a garantire la cantierabilità dei lavori entro il 31 dicembre 2014, avviando le attività di bonifica bellica, il monitoraggio ambientale ante operam, i procedimenti di rimozione delle interferenze, fermi gli obblighi di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, anche in deroga agli artt. 93, 128 e 164 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed all'art. 168 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in virtù di quanto ammesso dall'art. 4, comma 1, lett. c) dell'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i.;

RILEVATO che, a fronte degli obiettivi da perseguire, è indispensabile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c, dell'OPCM n. 3702/2008, ricorrere alla deroga alle disposizioni previste dagli artt. 11, 12, 79, 93, 128, 133, 164 e 166 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dall'art. 168 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, allo scopo di:

(a) poter procedere alla celere realizzazione degli interventi di competenza del Commissario delegato e connessi al superamento dell'emergenza di cui all'OPCM n. 3702/2008, in relazione all'esigenza di un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 5, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, con la Legge 11 novembre 2014, n. 164, come recentemente modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192;

(b) poter rispettare le disposizioni dell'OPCM n. 3702/2008 ed i conseguenti impegni concordati con il Dipartimento di Protezione Civile, finalizzati al superamento della situazione di emergenza, per le motivazioni stabilite nei provvedimenti citati in epigrafe, da intendersi richiamate per relationem;

(c) poter adeguare in modo puntuale i contenuti del progetto definitivo e le spese di realizzazione dell'Opera alle sopravvenute esigenze imprevedute ed imprevedibili del Commissario delegato e della Concessionaria, come esposte in epigrafe, adeguando il relativo quadro economico al prezzario ANAS 2014 del Compartimento di Venezia, con valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, allo scopo di evitare intuibili carenze di effettività dell'offerta e di salvaguardare l'efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione.

VISTO il provvedimento del RUP n. prot. U/1378, d.d. 8 aprile 2015, con il quale è stata richiesta la provvista finanziaria limitata al quadro economico relativo al primo sublotto funzionale della citata presente Opera, a carico delle risorse di cui all'articolo 6 dell'OPCM n. 3702/2008, e rilevato che con il medesimo atto il RUP ha affermato che alcuna determinazione debba essere assunta riguardo gli oneri economici riferiti al secondo ed al terzo sublotto funzionale, in ragione delle condizioni apposte ed i termini riportati in narrativa;

VISTO il provvedimento della S.p.A. Autovie Venete n. prot. U/13162 del 9 aprile 2015.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DECRETA

- Di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr. Km 89 + 000,00) - Villesse (progr. Km 106 + 150,00), in favore della Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, capogruppo mandataria dell'A.T.I. con C.C.C. - Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop., C.G.S. S.p.A. e Consorzio Stabile Grecale, nei limiti e per le motivazioni esposte in premessa, da intendersi integralmente richiamate, per un importo complessivo pari ad € 126.886.828,97 (euro centoventiseimilionitotocottantaseimila ottocentotrentotto/97) così composto:

- € 117.939.005,67 (euro centodiciasettemilioninovecentotrentanovecinque/67) per lavori a corpo al netto del ribasso offerto del 31,26%;
- € 1.886.727,74 (euro un milione ottocottantasettemilasettecentoventisette/74) per la redazione del progetto esecutivo al netto del ribasso offerto del 22,00% e compresi gli oneri previdenziali pari al 4%;
- € 7.061.095,56 (settemilionisessantamilanovantacinque/56) per oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento;

- Di approvare il quadro economico del Progetto definitivo, sia per quanto riguarda l'intera Opera, sia per quanto riguarda i tre sublotti in cui essa è stata suddivisa, in aderenza ai criteri prescritti dall'art. 133, comma 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, adeguandolo con riferimento al prezzario ANAS 2014 del Compartimento di Venezia, con valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, allo scopo di evitare intuibili carenze di effettività dell'offerta e di salvaguardare l'efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, come risulta dall'allegato sub "A" al Verbale n. 4 d.d. 5 marzo 2015;

- Di disporre, in conformità a quanto stabilito con il citato Verbale n. 4, sottoscritto in data 5 marzo 2015, che il contratto preveda l'esecuzione immediata della progettazione esecutiva e dei lavori di un solo sublotto funzionale, relativo alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori di cui al tratto Gonars (progr. Km 89 + 000,00) - nodo di Palmanova (progr. Km 93 + 720,00), Opera 20 esclusa, tratto

non interessato dal progetto AV/AC e dal collegamento tra il nuovo casello di Palmanova e la viabilità ordinaria, per un importo specifico pari ad € 38.450.030,18 (euro trentottomilioniquattrocentocinquantamilatrenta/18) così composto:

- € 34.669.101,16 (euro trentaquattromilioniseicentosessantanovemilacentouno/16) per lavori a corpo al netto del ribasso offerto del 31,26%;
 - € 564.827,41 (euro cinquecentosessantaquattromilaottocentoventisette/41) per la redazione del progetto esecutivo al netto del ribasso offerto del 22,00% e compresi gli oneri previdenziali pari al 4%;
 - € 3.216.101,62 (euro tremilioniduecentosedicimilacentouno/62) per oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento;
- Di stabilire che la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del secondo e del terzo sublotto saranno eseguite esclusivamente all'avverarsi - entro un determinato termine - delle specifiche condizioni sospensive, come riportate in epigrafe e concordate nel citato Verbale n. 4, ed ulteriormente specificate nella nota dell'Amministrazione n. prot. U/1291, d.d._01_aprile 2015, accettata dall'Appaltatore, con nota n. prot. E/1350, d.d. 07 aprile 2015, da intendersi parte integrante del presente provvedimento;
- Di approvare le determinazioni indicate in narrativa, autorizzando la conseguente variazione del relativo quadro economico, per le motivazioni riportate in epigrafe e negli atti citati, da intendersi integralmente richiamate;
- Di disporre che l'aggiudicazione definitiva e tutte le correlate determinazioni assunte con il presente provvedimento siano approvate in deroga a quanto previsto dagli artt. 11, 12, 79, 93, 128, 133, 164 e 166 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in virtù di quanto ammesso dall'art. 4, comma 1, lett. c) dell'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i., per le motivazioni di cui in premessa;
- Di conferire delega al R.U.P., ing. Enrico Razzini, di provvedere, ai sensi degli artt. 65 e 66, comma 7 del D. Lgs. medesimo, alla pubblicazione degli esiti della gara di cui trattasi;
- Di conferire delega al R.U.P. di dar corso a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei suddetti lavori ai sensi della normativa vigente, non appena acquisita la documentazione necessaria;
- Di conferire delega al R.U.P. di procedere a comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, allo scopo di procedere ad aggiornare i rispettivi dati, per assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1 dell'OPCM n. 3702/2008 e dalla Convenzione unica, menzionata;
- Di prevedere che l'onere economico del presente provvedimento, esclusivamente per quanto attiene al primo sublotto funzionale, sia a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 dell'OPCM n. 3702/2008, come da provvedimento della S.p.A. Autovie Venete n. prot. U/13162 del 9 aprile 2015, mentre, così come affermato dal R.U.P. con il citato provvedimento n. prot. U/1378, d.d. 8 aprile 2015, alcuna determinazione debba essere assunta riguardo gli oneri economici riferiti al secondo ed al terzo sublotto funzionale, viste le condizioni apposte ed i termini riportati in narrativa.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

Allegati:

(non pubblicati, agli atti)

Quadro economico del Progetto definitivo;

Verbale n. 1 del 19 novembre 2014;

Verbale n. 2 del 18 dicembre 2014;

Verbale n. 3 del 13 febbraio 2015;

Verbale n. 4 del 5 marzo 2015;

Nota Amministrazione n. prot. U/1291, d.d.1aprile 2015, accettata dall'Appaltatore, con nota n. prot. E/1350, d.d.7 aprile 2015;

15_17_1_DPR_1_292_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 15 aprile 2015, n. 292

"Ampliamento dell'Autostrada A4 con la realizzazione della Terza corsia - Tratto Quarto d'Altino (prog. Km 10+950) - San Donà